



“La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra culture e della tolleranza”

(L.40/98 art.36)

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA PER STUDENTI NON ITALOFONI

La presenza di alunni di lingua madre non italiana nei licei è un fenomeno limitato rispetto ad altre scuole superiori, ma non per questo trascurabile. L'offerta formativa declinata nei diversi indirizzi presenti nel nostro istituto può incontrare le aspettative di studenti non italo-foni motivati verso un percorso di studi di notevole valore culturale e disposti ad un impegno costante e significativo.

Un'imperfetta conoscenza del sistema scolastico da parte dei ragazzi e delle loro famiglie determinano spesso il fallimento e qualche volta l'abbandono definitivo; si rende pertanto necessario offrire informazioni e risposte sia in termini di orientamento, sia in termini di supporti organizzativi e didattici che riducano l'esclusione conservando gli obiettivi di qualità dell'apprendimento.

Il protocollo d'accoglienza è quindi un documento che, deliberato dal Collegio Docenti sulla base del comma 4 dell'art. 45 del DPR 394 del 31/8/99¹ e poi parte integrante del POF, contiene criteri, principi, indicazioni riguardanti l'inserimento degli alunni non parlanti la lingua italiana come lingua madre, al fine di prevenire il disagio e favorirne l'integrazione con gli studenti italo-foni; definisce inoltre compiti e ruoli degli operatori scolastici in materia, traccia strategie possibili ed individua pratiche condivise riguardanti:

- a. Fasi dell'accoglienza e ruolo degli operatori scolastici;
- b. Strategie di sostegno all'apprendimento, in particolare per quanto riguarda l'italiano come L2;
- c. Successo scolastico e valutazione.

a. Fasi dell'accoglienza e ruolo degli operatori scolastici

Con lo schema sottostante ci si propone un'azione organizzativa articolata sui seguenti obiettivi:

1. Organizzare l'accoglienza degli alunni, modulandola sulle linee guida fornite dal MIUR (C.M. n. 24 dell'1 marzo 2006) e integrandola con i lavori della rete per l'educazione interculturale delle scuole secondarie di II grado della Provincia di Bologna;
2. Promuovere la comunicazione con le famiglie per un corretto inserimento e scelta dell'indirizzo scolastico più adeguato alle potenzialità e alle aspettative dello studente e delle famiglie;
3. Migliorare il contesto organizzativo degli interventi educativi e didattici iniziali come previsto dalla normativa vigente.

¹ «Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa» (Art. 45, comma 4, del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999).

OPERATORI COINVOLTI	TEMPI	AZIONI
Personale di segreteria	Al momento dell'iscrizione	<p>Cura della specifica modulistica d'iscrizione e di rete. Tale documentazione sarà messa a disposizione della Commissione Intercultura e del Coordinatore di classe.</p> <p>➤ Studenti stranieri di recente arrivo Al momento dell'iscrizione, laddove non vi sia documentazione attestante la provenienza da una scuola italiana, prende appuntamento per il primo colloquio con lo studente e il genitore o chi ne fa le veci e segnala l'appuntamento alla Commissione Intercultura, mettendo a disposizione i dati d'iscrizione dello studente.</p> <p>Alunni con frequenza di scuola italiana inferiore ai due anni Dopo aver ricevuto le iscrizioni alle prime classi nei mesi di febbraio-marzo, la segreteria invia alle scuole di provenienza degli alunni stranieri la scheda di rete, che deve essere compilata dall'alunno e dal suo insegnante d'italiano. Alla restituzione delle schede, laddove si attesti un percorso in Italia inferiore ai due anni scolastici², prende appuntamento con il Referente della Commissione Intercultura per il primo colloquio con lo studente e il genitore, mettendo a disposizione i dati d'iscrizione dello studente e la scheda di rete compilata.</p>
Commissione Intercultura	Subito dopo l'iscrizione	<p>Colloquio orientativo con famiglia e studente e Relazione della Commissione Intercultura La Commissione Intercultura, coordinata dal Referente Intercultura e composta da più insegnanti³, ha il compito di svolgere un primo colloquio di conoscenza ed orientamento con la famiglia e lo studente.</p> <p>In caso di confermata volontà d'iscrizione, in base alle osservazioni in suo possesso, predisponde il documento "Relazione e Patto formativo per Studenti non italofoeni", comprendente dati anagrafici, situazione scolastica e culturale d'ingresso, situazione familiare, sintesi del colloquio con la famiglia o chi ne fa le veci, proposta di un Patto formativo e di un Piano di Studio Personalizzato.</p> <p>Consegna tale documento al Coordinatore del Consiglio di classe, in modo che quest'ultimo predisponga un proprio colloquio con la famiglia.</p>

² Ferma la distinzione tra "lingua per comunicare" e "lingua dello studio" (su cui l'ipotesi di J. Cummins, ripresa da G. Favaro: «l'alunno non italofono impiega fino a due anni per superare le difficoltà legate alla lingua per la comunicazione interpersonale, mentre l'apprendimento della lingua accademica dello studio e dei concetti richiederebbe fino a cinque anni», cfr. *Imparare l'italiano, imparare in italiano*, a cura di G. Favaro, Milano, Edizioni Guerini, 1999, p. 27; poi nella forma più generica di "alcuni anni" nella C.M. n. 24 dell'1 marzo 2006), la scelta del limite temporale dei due anni risponde a una esigenza procedurale, e non esclude un ampliamento laddove si ravvisi qualsiasi situazione di fragilità linguistica o scolastica attraverso la documentazione proveniente dalle scuole medie o il contatto diretto con lo studente e la sua famiglia.

³ Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, la Commissione Intercultura dovrebbe essere composta da almeno 3 figure più un quarta: un insegnante con esperienza di prove di ingresso di italiano L2 ("lingua per comunicare"); un insegnante di lingua e letteratura italiana con esperienza delle prove di ingresso del primo anno del Liceo Sabin ("lingua dello studio"); un insegnante di lingua straniera che possa fare, laddove necessario, sia da mediatore linguistico sia da valutatore delle competenze trasversali e metalinguistiche; un quarto docente, infine, con competenze specifiche in termini di orientamento, laddove il colloquio con lo studente e la famiglia evidenzia una loro non adeguata conoscenza del sistema scolastico italiano e una eccessiva fragilità in termini di chiarezza degli obiettivi e delle motivazioni.

<p>Coordinatore, C.d.C.</p>	<p>Al primo consiglio di classe “utile”</p>	<p align="center">Firma del Patto formativo e dell’eventuale Piano di Studio Personalizzato</p> <p>Il Coordinatore del C.d.C., dopo il colloquio con la famiglia, condivide le informazioni in suo possesso con il C.d.C., che può integrare il Patto formativo con interventi e impegni aggiuntivi e predispone, in caso di studenti di recente arrivo (in genere per gli alunni che si trovano in Italia da meno di due anni), un percorso personalizzato nella forma di un Piano di Studio Personalizzato (PSP), da sottoscrivere a cura di tutti i docenti del C.d.C.</p> <p>I suddetti documenti prevedono la firma del Coordinatore, del Referente per gli Stranieri e della famiglia dello studente.</p> <p>Il Coordinatore del C.d.C. informato per tempo del nuovo inserimento, prepara la classe a disporsi in un’ottica di collaborazione e accoglienza.</p> <p align="center">Difficoltà in itinere</p> <p>Per gli studenti già inseriti nel percorso scolastico che rivelino rilevanti difficoltà <i>in itinere</i>, il Cdc potrà rivolgersi al Referente Intercultura e al Referente per il riorientamento, al fine di elaborare interventi specifici o ipotizzare percorsi di studio o formazione alternativi.</p> <p align="center">Inserimento in classi superiori alla prima</p> <p>Per gli studenti che hanno richiesto l’inserimento in una classe superiore, il Referente della Commissione Intercultura, in accordo con la Dirigenza, valuta il percorso pregresso e la richiesta dello studente e stabilisce l’indirizzo e la classe in cui inserirlo, nel rispetto della normativa⁴.</p>
<p>Commissione intercultura, Dirigente</p>	<p>Anno scolastico</p>	<p>Compiti di accoglienza del Referente della Commissione Intercultura</p> <p>Collabora con la Segreteria, la Commissione Intercultura e i Consigli di Classe, al fine di organizzare l’inserimento e il percorso di alfabetizzazione in lingua italiana; suggerisce strategie e riferimenti didattici; propone e coordina interventi di sostegno allo studio.</p>

La Commissione Intercultura

⁴ Sulla base di quanto previsto dall’art. 45 del DPR 31/8/99 n. 394: “...I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti nella classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: a. dell’ordinamento degli studi del paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica; b. dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; c. del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno...”. L’istituzione scolastica deve seguire il principio di evitare il ritardo scolastico ed utilizzare ogni strumento a disposizione per colmare il divario dovuto alla non conoscenza della lingua. “Nel determinare la classe cui va iscritto l’alunno straniero sprovvisto di documentazione idonea, si deve tenere conto che, una volta avviata, la sua carriera scolastica nella scuola pubblica italiana segue del tutto le norme generali e quindi, nel prosieguo di tempo, non si potranno più ‘correggere’ errori di valutazione iniziali. E’ questo il caso non raro di minori che al momento dell’accoglienza vengono iscritti a 2-3 classi, o anche più, inferiori a quelle cui essi dovrebbero essere iscritti per età, ritenendo che questo ‘abbassamento’ di classe sia quello più congruente con le competenze linguistiche e strumentali riscontrate nell’alunno al momento dell’ingresso (naturalmente, quasi sempre inferiori a quelle degli alunni che hanno svolto il loro percorso tutto in scuole italiane). Dopo qualche tempo, solitamente si registra nell’alunno (più maturo, per vari aspetti rispetto ai più giovani compagni di classe) un buon recupero sul piano degli apprendimenti e la scuola, allora, si rende conto del paradossale e poco utile divario fra l’età del minore e quella dei coetanei compagni di classe, ma non trova, a questo punto, strumenti giuridici per farlo transitare ad una classe superiore, più congruente con la sua condizione. Per evitare questo grave inconveniente, quindi, il criterio dell’età deve restare quello prevalente nel decidere l’assegnazione alla classe”. (*Iscrizione e inserimento degli alunni stranieri nella scuola pubblica. Normativa e dispositivi istituzionali*, a cura di Horst Wiedemann).

La Commissione Intercultura rappresenta il primo referente della scuola nei confronti della famiglia e dello studente. Svolge una funzione di raccordo tra famiglia, studente e C.d.C.

A tal fine predispone e mette a disposizione dei C.d.C. la “**Relazione e Patto formativo**”⁵, la quale formalizza gli impegni aggiuntivi dello studente coinvolto e l’eventuale suggerimento di un **Piano di Studio Personalizzato**, che sarà poi compilato a cura del Cdc.

Il Patto formativo contiene tre tipologie d’intervento, integrabili l’una con l’altra o con altre proposte:

- a. la frequenza di corsi di italiano L2;
- b. la frequenza di un corso di licenza media presso un Centro Territoriale Permanente in orario pomeridiano o serale (che di solito prevedono corsi di italiano L2) o di altro corso dal consistente numero di ore;
- c. la riorganizzazione degli impegni curriculari in un Piano di Studio Personalizzato⁶.

E’ aggiornabile da parte della Commissione Intercultura e del C.d.C.

Il Referente Intercultura

Nello svolgere i compiti sopra citati, il Referente per gli stranieri:

- a. Coordina la Commissione Intercultura;
- b. suggerisce strategie e riferimenti didattici;
- c. raccoglie e archivia materiale documentario;
- d. verifica il buon andamento del raccordo tra la Commissione Intercultura e i Consigli di classe e la funzionalità della modulistica utilizzata;
- e. raccoglie, in collaborazione con la Commissione Intercultura, una mappa delle opportunità formative;
- f. mantiene rapporti e collabora, quando possibile, con i referenti delle altre scuole e con enti ed istituzioni del territorio che a vario titolo si occupano degli stessi temi;
- g. collabora con il referente per il riorientamento;
- h. cura il raccordo con le altre commissioni direttamente o marginalmente interessate;
- i. raccoglie libri di testo ed eventuale materiale multilingue a disposizione;
- j. collabora alle attività che favoriscano l’integrazione;
- k. cura la formazione dei docenti in coordinamento con la Commissione intercultura.

b. Strategie di sostegno all’apprendimento, in particolare per quanto riguarda l’italiano come lingua 2

Per quanto riguarda la prima rilevazione del livello di conoscenza della lingua italiana da parte degli alunni di lingua madre non italiana, si possono prevedere, di massima, tre tipi di situazioni di partenza⁷:

1. studente con livello linguistico assimilabile al B2⁸ o superiori, ma con carenze lievi e caratterizzate per le abilità di lettura e scrittura;
2. studente con livello linguistico B1⁹ o assimilabile al B2, ma con gravi carenze per l’italiano “dello studio” e/o per le abilità di lettura e scrittura;
3. studente con livello linguistico inferiore al B1.

Le proposte corrispondenti alle tre condizioni di partenza saranno, di massima:

⁵ vedi: Allegato n.1 “Relazione e Patto Formativo Aggiuntivo”

⁶ vedi: Allegato n.2 “Piano di Studio Personalizzato”

⁷ La valutazione linguistica è svolta di norma dalle insegnanti di Italiano di L2 presso l’I.I.S. Aldrovandi-Rubbiani

⁸ «Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di specializzazione. È in grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile un’interazione regolare con i parlanti nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni» (definizione del Livello B2 nel Quadro Comune europeo di riferimento (European Common Framework of Reference for Language Learning and Teaching, consultabile sul sito del Consiglio d’Europa), ulteriormente articolata nei livelli 4 e 5 degli Standard regionali E.R., e de *Le competenze* cit., 2002).

⁹ «Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di descrivere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti» (definizione del Livello B1 nel Quadro Comune (Framework), ulteriormente articolata nei livelli 3 e 4 degli Standard regionali E.R., e de *Le competenze* cit., 2002).

1. corsi mirati di italiano scritto da svolgersi all'interno dell'istituto Sabin; corsi di italiano L2 esterni all'istituto, fortemente strutturati verso un certificato di competenze;
2. corsi di italiano L2 di livello B1 e B2 (italiano lingua "dello studio") da svolgersi presso gli I.I.S. Aldrovandi-Rubbiani o altri enti riconosciuti; eventuale contestuale iscrizione a un corso di licenza media presso un Centro territoriale permanente, in orario pomeridiano o serale;
3. Piano di Studio Personalizzato; eventuale iscrizione a un corso di licenza media presso un Centro territoriale permanente; iscrizione a un corso di italiano L2 dai livelli base A1, A2 ai livelli autonomia B1, B2 presso le Aldrovandi-Rubbiani; riorganizzazione dell'orario curricolare.

La decisione del C.d.C. riguardo agli interventi sulle carenze linguistiche dello studente potrà dunque configurarsi in più modi, da un supporto necessario per l'italiano come "lingua dello studio" fino ad interventi più consistenti (ad es. contestuale frequenza della licenza media presso Ctp). Se constatato che un'azione di semplici interventi e impegni aggiuntivi non sia sufficiente, il Cdc potrà fare ricorso ad un Piano di Studio Personalizzato, su base tendenzialmente biennale, eventualmente all'interno di convenzioni tra l'Istituto Sabin e i Ctp o in connessione alla rete per l'alfabetizzazione delle scuole secondarie di II grado di cui è capofila l'I.I.S. Aldrovandi-Rubbiani.

Per gli studenti che manifestano considerevoli difficoltà di tipo linguistico il C.d.C. può individuare quindi, se necessario, percorsi facilitati o, nei casi più difficili, per obiettivi (ipotizzando così un livello minimo di conoscenze e/o competenze per raggiungere la sufficienza). Il percorso può essere rivisto e corretto *in itinere* e già dagli scrutini del primo trimestre/quadrimestre. Il percorso non garantisce la promozione, ma è lo strumento per aiutare gli studenti di diversa lingua madre inseriti nella scuola italiana a superare le iniziali difficoltà e, così come indica la normativa, di fronte ad adeguata motivazione e ad un impegno costante, può costituire la premessa per una valutazione articolata nell'arco dei due anni.

Il percorso si può dunque applicare al primo anno di frequenza dello studente e la documentazione relativa viene conservata nel fascicolo personale dello studente, in modo che i C.d.C. delle classi successive possano prenderne atto.

Altre metodologie per favorire l'integrazione e il successo scolastico

- a. Considerare gli altri studenti parlanti italiano come risorsa per l'integrazione dello studente di recente arrivo:
 - Far sì che lo studente di recente arrivo non sieda isolato, ma in banco con uno o due studenti disponibili a fare un po' di sforzo per comunicare (anche a rotazione);
 - utilizzare gruppi di lavoro, gruppi interclasse, alunni tutor della medesima lingua madre su specifici obiettivi;
- b. considerare le potenzialità insite negli spazi scolastici e nei luoghi della città: laboratori di informatica e lingue, biblioteca scolastica, aula di sostegno, laboratori creativi pomeridiani, biblioteche con materiali bilingui e specifici corsi d'italiano per non italofoni, etc;
- c. se l'alunno è di recente arrivo, fornire o dargli gli strumenti o le informazioni perché possa procurarsi libri di testo, ma anche e soprattutto, in una prima fase, dizionari (anche online), materiali bilingui, materiali che privilegino il canale visivo ed, in genere, materiali semplificati.
- d. sportello didattico individuale o in gruppi ristretti (con personale del Liceo Sabin)
- e. pacchetti didattici su specifiche competenze da svolgere autonomamente
- f. lezioni in e-learning

c. Successo scolastico e valutazione

All'interno dunque del contesto prefigurato dal comma 4 dell'art. 45 del DPR 394 del 31-8-99, nella sua interpretazione congrua della C.M. n. 24 dell'1 marzo 2006 di privilegio della **valutazione formativa** rispetto

a quella “certificativa”¹⁰, i Consigli di Classe possono allora prendere in considerazione, tutti o solo in parte, i seguenti indicatori:

- a. i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati;
- b. i risultati ottenuti nei percorsi disciplinari programmati, entro il Piano di Studio Personalizzato;
- c. il percorso scolastico pregresso;
- d. gli obiettivi raggiunti, rispetto alla situazione di partenza, educativi e didattici, trasversali e disciplinari, nei tempi più lunghi previsti e programmati in una fascia di essenzialità e di accettabilità;
- e. i risultati ottenuti nell’apprendimento dell’italiano L2 (“lingua per comunicare” e “lingua per lo studio”) sia in termini di risultati effettivi, sia in termini di attestazioni prodotte (attestati di frequenza o altre certificazioni di competenza), sia in termini di espletamento degli impegni presi dalla famiglia e dallo studente come la frequenza di corsi aggiuntivi interni o esterni all’istituto;
- f. la motivazione;
- g. la partecipazione;
- h. l’impegno;
- i. la progressione e, con particolare attenzione, le potenzialità di apprendimento nei termini di una previsione di sviluppo dello studente.

Tenendo perciò in considerazione il fatto che lo studente sta attraversando una “fase ponte” di acquisizione della lingua italiana comunicativa e quindi di passaggio dalla lingua per comunicare alla lingua per studiare, e che per tale passaggio occorrono tempi più lunghi per raggiungere le stesse prestazioni dei compagni italiani, con un’ulteriore differenziazione a seconda delle materie e del loro essere più o meno veicolate dalla lingua italiana e in relazione agli studi precedentemente compiuti, il Consiglio di classe potrà scegliere di

1. calendarizzare la valutazione in corrispondenza agli obiettivi annuali o biennali;

¹⁰ «La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi. Dall’emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l’approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato. Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L’art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino “nel rispetto della normativa nazionale”. Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell’art. 45, comma 4, del DPR n. 394 del 31 agosto 1999 che così recita “il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento ...”. Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l’attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle “Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati” e con le finalità del “Profilo educativo dello studente” che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L. 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione. Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell’anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa” si prendono in considerazione il percorso dell’alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l’impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all’altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell’alunno. Emerge chiaramente come nell’attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni» (da Valutazione, in C.M. n. 24 dell’1 marzo 2006)

2. tenere in considerazione come primo elemento il recupero dello svantaggio linguistico, come secondo quello degli obiettivi trasversali, e come terzo l'acquisizione delle competenze minime;
3. tenere in considerazione i progressi in italiano L2 in alcune o tutte le materie e/o come crediti formativi.

Nel caso di valutazione annuale o biennale, si possono utilizzare in pagella le seguenti diciture:

Per il trimestre/quadrimestre:

- “la valutazione espressa fa riferimento al P.S.P. (Piano di studio personalizzato) programmato per gli apprendimenti, in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”;

Per la valutazione di fine anno:

- “la valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”;

In caso di assegnazione di debiti, se ne sconsiglia il numero eccessivo, al fine di privilegiare la concentrazione sull'apprendimento della lingua italiana e sulle materie d'indirizzo.

Normativa minima di riferimento

C.M. n. 24 dell'1 marzo 2006; art. 45 del DPR 394 del 31-8-99; art. 4 del D.leg.vo 76/2005.

Per la piena integrazione di tutti nella scuola e l'educazione interculturale come orizzonte culturale e opzione educativa nazionale: *C.M. 879/1989 n. 301; C.M. 26/7/1990 n. 205; Pronunce del Consiglio Nazionale della P.I. del 24/3/1993 e del 15/6/1993; C.M. del 2/3/1994 n. 73; Legge 40/98, art. 36, non modificato dalla Legge 189/02.*

Per la tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero e per il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione anche dei minori stranieri presenti sul territorio dello stato: *Legge n. 40 del 6 marzo 1998 e decreto legislativo del 25 luglio 1998; Legge n. 144 del 17 maggio 1999; D.P.R. 31/8/1999 n. 394; Legge Bossi-Fini n. 189 del 30 luglio 2002 e modifiche; Legge 53/2003; Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile 2005.*

Per la costruzione di soluzioni appropriate e specifiche al problema: *D.P.R. 275/99; C.M. 2/3/1994; C.M. 155/2001; C.M. 160/2001; C.M. 24/2006.*

Per consentire l'iscrizione in qualsiasi momento dell'anno, e anche in assenza di documentazione: *D.P.R. 394/99, art. 45; C.M. del 23 marzo 2000, n. 87; C.M. del 5 gennaio 2001, n. 3; C.M. del 28 marzo 2002, n. 87; C.M. del 23 dicembre 2005, n. 9; D.P.R. 394/99.*